

Fulvio Mancuso

**Pubblici poteri e diritto di resistenza
nella Glossa accursiana: una ricerca in corso***

*Public authorities and the right of resistance
in the Accursian Glossa: research in progress*

ABSTRACT: The right of resistance in the *Magna Glossa: sedes materiae* in the *Corpus iuris civilis* and legal cases, and its recognition as a general principle of the legal order.

KEYWORDS: Right of resistance, Middle Ages, Magna Glossa.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione da parte della redazione della rivista.

*Quand le gouvernement viole les droits
du peuple, l'insurrection est, pour le peuple
et pour chaque portion du peuple,
le plus sacré des droits
et le plus indispensable des devoirs*¹

La materia del cosiddetto diritto di resistenza, spazio di confine indefinito tra regola ed eccezione, tra obbedienza all'ordine e ribellione, costituisce uno di quei poli di attrattività scientifica – politica, giuridica, sociale e filosofica – al cui fascino è difficile sottrarsi, anche oggi e forse ancor più oggi.

Ho recentemente dato conto di un interessante testo del giudice Paride Dal Pozzo (1413 ca.-1493ca.)², ricco di citazioni normative ed interpretative, secondo il metodo persistentemente ancorato al sistema dello *ius commune*, ripromettendomi, in quella sede, di avviare un più strutturato lavoro sul tema in età basso-medievale.

Nel mentre le ricerche continuano ad occuparmi, ho ritenuto utile, per il momento, illustrare il pensiero espresso nella *Magna Glossa* accursiana, che sicuramente costituì, per i decenni e anche secoli a venire, la base casistica e concettuale per molti istituti e dunque anche uno dei pilastri più importanti della disciplina normativa penetrata e diffusasi nei territori dell'Impero legati alla tradizione romanistica della compilazione giustiniana.

Le *sedes materiae* che delineano il perimetro legale in tema di diritto di resistenza ai pubblici poteri sono fondamentalmente incentrate sul rapporto tra azione autoritativa degli ufficiali pubblici e tutela del diritto di proprietà e dell'integrità del patrimonio dei privati. Nelle tre costituzioni imperiali più rilevanti, *Cod.* 10.1.5, *Cod.* 12.40(41).5 e *Cod.* 12.60(61).5, infatti, sono disciplinate forme e limiti dell'imposizione o dell'esazione di oneri di natura fiscale o militare, superati o violati i quali è riconosciuto l'esercizio del diritto di resistere all'abuso.

In *Cod.* 10.1.5 – legge di Diocleziano e Massimiano inserita nel titolo *de iure fisci* – è stabilito:

Prohibitum est cuiuscumque bona, qui fisco locum fecisse existimabitur capiprius, quam a nobis forma fuerit data.

¹ *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793*, art. 35.

² F. Mancuso, *An liceat resistere iudici, vel principi inique agenti: prime note per uno studio storico-giuridico sul diritto di resistenza nel Medioevo*, in «Historia et Ius», 24 (2023), paper n. 15, pp. 1-9.

1 . Et ut omni provisionis genere occursum sit Caesarianis, sancimus licere universis quorum interest obicere manus his, qui ad capienda bona alicuius venerint, qui succubuerit legibus, ut, etiamsi officiales ausi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis privatis resistentibus a facienda iniuria arceantur.

2 . Tunc enim is, cuius interest bona alicuius non interpellari, officialibus volentibus ea capere debet acquiescere, cum litteris nostris cognoverit non ex arbitrio suo Caesarianos ad capiendas easdem venisse facultates, sed iustitiae vigorem id fieri statuisset.

La confisca di beni dei privati da parte dei pubblici ufficiali è sempre condizionata all'esistenza di una preventiva ed apposita autorizzazione imperiale, dunque di un imprescindibile atto formale che legittimi l'esercizio del relativo potere. In mancanza, l'eventuale abuso perpetrato determinerà la liceità del diritto di resistenza da parte degli aventi diritto, i quali, in definitiva, assumeranno, per così dire, il ruolo di 'difensori' della legge respingendo il tentativo ingiurioso. Va da sé, al contrario, che il privato non debba e non possa opporre alcuna resistenza di fronte alla sussistenza e alla conseguente esibizione dell'autorizzazione sovrana rilasciata agli ufficiali.

Nelle annotazioni della *Magna Glossa* alla legge si chiarisce, come sempre, il significato di talune parole o espressioni – quali quella della forma scritta dell'autorizzazione imperiale, dei cesariani nel senso di ufficiali del fisco, degli aventi diritto sui beni oggetto di confisca e di altre ancora³ – ma si ribadisce soprattutto, in modo netto, il contenuto normativo della costituzione imperiale, estraendone altresì un principio generale in materia di diritto di resistenza⁴:

Not. quod etiam principis officialibus resistitur, si excedant in suo officio, ad quod C. de appellat. l. Quoniam⁵, et infra de meta. l. Devotum⁶, sup. quando li. unicuique, l. i.⁷. Accur.

³ *Cod.* 10.1.5, glossa *ad v.* «forma»: «Haec forma datur in literis, ut infra dicitur, et infra de bo. va. l. fi. [*Cod.* 10.10.5]. Accur.»; glossa *ad v.* «caesarianis»: «Id est officialibus fisci, ut infra dicitur»; glossa *ad vv.* «quorum interest»: «Quia habent ius in bonis, ut infra de bo. va. l. fi. [*Cod.* 10.10.5]. Accursius»; glossa *ad v.* «capi»: «Per officiales fisci usque nunc»; glossa *ad vv.* «succubuerit legibus»: «Succumbit legibus ille, cuius bona ad fiscum devolvuntur pro delicto vel alio modo. Acc.»; glossa *ad v.* «desistere»: «Capiendo sine forma»; glossa *ad vv.* «litteris nostris»: «Ad hoc supra de mand. prin. l. i. [*Cod.* 1.15.1] et supra de epis. et cle. l. Si qua per calumniam §. i. [*Cod.* 1.3.22.1] et infra de exact. tri. l. i. [*Cod.* 10.19.1]»; glossa *ad v.* «officiales»: «Sic ponuntur C. de bo. proscript. l. Si quis post hac in fi. [*Cod.* 9.49.9.3] et sunt Palatini, quod dic ut infra de bo. va. l. fina. [*Cod.* 10.10.5]». Per i testi della Glossa accursiana ho utilizzato l'edizione lionese del 1546.

⁴ *Cod.* 10.1.5, glossa *ad v.* «resistentibus».

⁵ *Cod.* 7.62.18.

⁶ *Cod.* 12.40(41).5.

Resistere ai pubblici poteri, opporsi al loro esercizio nei confronti di qualsivoglia ufficiale pubblico è legittimo ogni qual volta si travalichino i limiti dell'*officium*, ma anche delle competenze, sembra di capire, sotto il profilo del modo e delle forme entro cui detti limiti vanno circoscritti. Le allegazioni a sostegno del principio, che di fatto la *Magna Glossa* declina come norma generale, coprono⁸, quali riferimenti utili in via analogica, sia la sfera dei meccanismi approntati in sede processuale – come, ad esempio, l'atto di appello che sospende una sentenza in primo grado a favore del fisco – sia la materia del più ampio e discusso campo del diritto di difesa della proprietà privata contro invasori e devastatori, che può spingersi fino alla liceità dell'omicidio. In definitiva, nella *Glossa ordinaria* si delinea, pur con margini comprensibilmente non definiti, il rapporto tra obbedienza ai pubblici poteri e diritto di resistenza, che si compone in un quadro nel quale quest'ultimo è riconosciuto quale barriera dell'ordinamento contro il superamento abusivo dei limiti nell'esercizio delle competenze autoritative. Non sfugga, inoltre, che il riconoscimento del diritto di resistenza in un contesto normativo nel quale la figura e gli atti del sovrano rappresentano e garantiscono il principio di legalità, fa assumere allo stesso le sembianze di una forma di tutela diretta dell'imperatore, quale *lex animata in terris*, nei confronti dei sudditi contro ogni sopraffazione e prevaricazione dei poteri pubblici intermedi⁹:

Id est Principem, qui est vigor iustitiae, unde dicitur lex animata, ut in auth. de consu. in fi.¹⁰ et ius praetorium vox iuris civilis, ut ff. de iusti. et iur. l. Nam¹¹ et not. aliquid esse, quod sine autoritate superioris non licet fieri, sic supra de pi. l. Nominatori¹², et supra ut nemo pri. l. ii.¹³, et supra ne quis in sua cau. iud. l. i.¹⁴, et infra de exac. tri. l. i.¹⁵, et supra unde vi. l. Meminerint¹⁶, et ff. eod. l. Aufertur, §. Acto.¹⁷ Accursius.

⁷ *Cod.* 3.27.1.

⁸ A parte il riferimento a *Cod.* 12.40(41).5, costituzione che verrà analizzata di seguito.

⁹ *Cod.* 10.1.5, glossa *ad v.* «vigorem».

¹⁰ *Coll.* 4.3 = *Nov.* 105.2.

¹¹ *Dig.* 1.1.8.

¹² *Cod.* 8.13.11.

¹³ *Cod.* 2.15.2.

¹⁴ *Cod.* 3.5.1.

¹⁵ *Cod.* 10.19.1.

¹⁶ *Cod.* 8.4.6.

¹⁷ *Cod.* 49.14.46.7.

La tutela della proprietà privata o comunque del pacifico possesso di beni immobili contro gli eventuali soprusi di ufficiali pubblici – in questo caso i cosiddetti *metatores*¹⁸ – è al centro anche di una costituzione imperiale degli imperatori Onorio e Teodosio risalente all'anno 413¹⁹:

Devotum possessorem ab omni inquietudine liberamus.

1. Primo igitur omnium ad nullum praedium publicum vel privatum domus nostrae vel cuiuscumque iuris nullus metator accedat, si a quoquam fuerit destinatus. Licentiam enim domino actori ipsique plebi serenitas nostra commisit, ut eum, qui praeparandi gratia ad possessionem venerit, expellendi habeat facultatem nec crimen aliquod pertimescat, cum sibi arbitrium ultionis suae sciat esse concessum: recteque sacrilegium prior arceat, qui primus invenerit. Administrantem vero eiusque officii proceres, quorum praecepto inhibitam personam ad agrum aliquem destinaverit, in tempore proscribi debere censuimus.

2. Solam sane hospitalitatem sub hac observatione concedimus, ut nihil ab hospite, quod vel hominum vel animalium pastui necessarium creditur, postuletur, omniumque sit acceleratum iter atque continuum nec ulli liceat residere, ne diurnitas commanentium ulla ex parte praedium vexet.

3. Decem etiam librarum auri multa ferietur, quisquis administrator togatus apparitor ullus aut militans vel iter agens ullo in loco aliquid ab hospite postulaverit.

4. In tantum enim inhiberi sceleratum morem iubemus, ut ipsis quoque praebentibus impunitum esse non patiamur, si quid sponte contra praeceptum nostrum probati fuerint obtulisse.

Anche in questa legge colpisce particolarmente la presentazione dell'imperatore quale supremo garante della libertà e della proprietà dei sudditi, a tal punto da legittimare il diritto di reagire anche con la forza contro quei soprusi, quelle molestie, quelle forme di prepotenza che, evidentemente, dovevano essere piuttosto ricorrenti da parte di funzionari pubblici, e militari in specie, a danno dei privati. L'equilibrio tra garanzie per la proprietà privata e necessità fiscali in tutte le relative forme era evidentemente fragile, difficile da mantenere e soprattutto esposto a fenomeni di prevaricazione da tutelare con norme, con sanzioni e multe severe – come nel caso in esame si specifica – e, non ultimo, con l'attribuzione a favore dei privati dell'eccezionale diritto di resistere, anche con l'uso legittimo della violenza.

Si trattava di una condizione al limite della straordinarietà, non a caso qualificata come concessione (*...cum sibi arbitrium ultionis suae sciat esse concessum...*),

¹⁸ Cioè i cosiddetti furieri o forieri, ovvero coloro che precedono le truppe per preparare gli alloggiamenti.

¹⁹ *Cod.* 12.40(41).5.

che meritava di essere spiegata e sviluppata sulla base di altri e altrettanto solidi argomenti legislativi. Infatti, secondo la Glossa accursiana l'*arbitrium ultionis*, approvato nella citata costituzione imperiale, e non il mero diritto di difesa, si inseriva nel solco del generale diritto all'uso lecito della forza, anche violenta, da parte dei privati riconosciuto in non poche disposizioni normative contenute nel *Corpus iuris civilis*. Uccidere per difendere la proprietà, assassinare soldati traditori e l'adultero scoperto con la propria moglie, così come ammazzare ladri armati, sono alcune delle più eclatanti fattispecie che, di fatto, dimostrano l'equità della legge in commento²⁰:

Nota sic et supra de iur. fis. l. Prohibitum²¹, et est arg. ad id, quod not. ff. de iustiti. et iur. l. Ut vim²². Item facit supra quando lice. unicui. sine iu. se vin. l. i.²³ et ii.²⁴ et de iure emphy. l. ii.²⁵ et de adult. l. Gracchus²⁶ et ff. de adul. l. Mariti²⁷ et ad l. Aquil. l. Sed et quicumque²⁸ et l. Quemadmodum §. i.²⁹ et in authen. Ut lice. ma. et aviae §. His³⁰ et supra de decur. l. Eos³¹ et l. Generaliter³². Item not. quod hic permittit ultionem, non solum defensionem, sic ff. de bo. li. l. Qui cum maior § Si

²⁰ *Cod.* 12.40(41).5, glossa *ad v.* «concessum».

²¹ *Cod.* 10.1.5.

²² *Dig.* 1.1.3.

²³ *Cod.* 3.27.1. Questa costituzione e le glosse che la accompagnano trattano del diritto di uccidere e comunque difendere la proprietà rispetto a invasori e devastatori.

²⁴ *Cod.* 3.27.2. Questa costituzione e le relative glosse disciplinano il potere di uccidere impunemente i soldati che hanno tradito e sono passati al nemico.

²⁵ *Cod.* 4.66.2. Questa costituzione si occupa del diritto del *dominus* di espellere l'enfiteuta che non paghi il canone per un certo tempo.

²⁶ *Cod.* 9.9.4. Questa costituzione tratta del diritto del marito di uccidere l'uomo adultero scoperto di notte con la moglie, potestà che sussiste se l'adultero è di condizione umile e vile. Su questa legge cfr. G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito Commentario ad legem Juliam de adulteriis* (Archivio per la Storia del diritto medioevale e moderno; Studi e Testi, 6), Bologna 2002, ove, alle pp. 183-186, l'edizione del testo gentiliano di commento a *Cod.* 9.9.4 e, alle pp. 83-111, l'esame critico di quel testo da parte dell'autore.

²⁷ *Dig.* 48.5.30(29). Questo frammento descrive il caso del marito che rinviene al letto la moglie con uno studente e finge di non accorgersi del tradimento, lasciando andar via lo studente: deve essere condannato per lenocinio.

²⁸ *Dig.* 9.2.5. Sed et quicumque *sed recte* Sed et si quemcumque. In questo passo si prevede che l'assassino di un ladro armato non debba essere punito con la *lex aquilia*.

²⁹ *Dig.* 9.2.29.1.

³⁰ *Coll.* 8.13 = *Nov.* 117.15.

³¹ *Dig.* 50.2.12.

³² *Dig.* 50.2.3.

libertus in fi.³³. Sed hic pro defensione ponitur, et d. l. Qui cum maior³⁴ per iudicium vendicat: ut not. ff. ad l. Aquil. l. Scientiam §. Qui cum aliter, in fin.³⁵.

L'esercizio del diritto di resistenza, peraltro, è ben inquadrato quale tutela di fatto di fronte a eventuali imposizioni illegittime che si aggiunge all'azione giurisdizionale. Così, in una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III del 429, si precisa che l'autore della pretesa illegale potrà essere mandato a giudizio di fronte al Prefetto del Pretorio³⁶ e nel contempo la vittima del sopruso potrà legittimamente respingere l'esazione indebita³⁷:

Contra nostra praecepta si quisquam vetito ausu exsecutor audebit, licebit provinciae moderatori eundem correptum ad sublimitatis tuae iudicium sub prosecutione dirigere, licebit provinciali, etsi probatur obnoxius, exsecutoris contra vetitum exactionem sibi vindicantis temeritatem legitime repellere.

Nella *Magna Glossa*, precisato che nulla, in provincia, possa essere oggetto di esazioni se non per volontà del *Praeses*, si ribadisce ancora una volta il diritto di resistere di fronte all'azione illecita dell'ufficiale pubblico che commetta un abuso pretendendo, nel caso di specie, una esazione *contra vetitum*³⁸:

Possessori, et not. dari licentia resistendi officiali excedenti modum: ut et supra de iur. fisc. l. Prohibitum³⁹ et supra de meta. l. Devotum⁴⁰.

E ancora⁴¹:

Repellitur executor temere vendicans sibi exactionem contra vetitum.

Dal complesso delle *sedes materiae* giustinianee e dall'analisi esegetica che accompagnò le stesse, consolidandosi nella sistemazione accursiana, emerge con nettezza il riconoscimento di un generale diritto di resistenza nei confronti dei

³³ Dig. 38.2.14.6.

³⁴ Dig. 38.2.14.

³⁵ Dig. 9.2.45.4.

³⁶ Cod. 12.60(61).5, glossa *ad v.* «tua»: «Loquitur praefecto praetorio».

³⁷ Cod. 12.60(61).5.

³⁸ Cod. 12.60(61).5, glossa *ad v.* «provinciali».

³⁹ Cod. 10.1.5.

⁴⁰ Cod. 12.40(41).5.

⁴¹ Cod. 12.60(61).5, glossa *ad vv.* «obnoxius executor». Cfr. anche la glossa *ad v.* «audebis»: «Quia possessorem provincialem exigit aliter, quam Praeses velit vel concutit cum nihil, nisi voluntate Praesidis facere debeat, ut sup. eod. le. i. [Cod. 12.60(61).1]. Accur.».

pubblici poteri. Una potestà esercitabile allorquando la pretesa impositiva, di qualsivoglia natura, reale o personale, fosse illegittima, o perché non fondata su una specifica autorizzazione del superiore gerarchico (fino al sovrano, come nel caso limite della confisca) o perché esorbitante rispetto ai limiti delle competenze e delle forme, sfociando in un sostanziale eccesso di potere e rendendo talvolta addirittura lecito, come nella fattispecie dei *metatores*, anche l'uso della violenza.

Peraltro, è bene specificare ed evidenziare che il tema in esame non dovesse essere confuso con la diversa materia della legittima difesa, ispirata al principio del *vim vi repellere licet*⁴², il cui esercizio, ovviamente, incontrava un limite incontestabile, in quanto fondamento stesso dell'ordinato vivere civile, nei confronti dell'uso della violenza – *rectius* della forza – da parte dei pubblici poteri, finalizzato a realizzare un comando legittimo – sentenza o provvedimento autoritativo in genere. Così, infatti, recita la Glossa accursiana a *Dig.* 1.1.3⁴³:

Scilicet iniuste allatam ab aliquo privato, non illatam ab eo cui subditi sumus, ut infra de iniur. l. Iniuriarum §. i.⁴⁴ et infra de rei vend. l. Qui restituere in prin.⁴⁵. Item non illatam a privato iuste, ut infra ad le. Aquil. l. iii.⁴⁶. Sed quid si a potestate et iniuste? Respon. pati debemus, secundum M., ut infra de iniur. l. Iniuriarum §. Si quis⁴⁷. Sed magistratum conveniet, vel durante officio, si est de minoribus, vel eo finito, si est de maioribus, ut infra de in ius vo. l. ii.⁴⁸ et infra de iniur. l. Nec magistratibus⁴⁹ et infra de iud. l. Pars literarum⁵⁰ et infra quod met. cau. l. iii. §.

⁴² Cfr. *Dig.* 1.1.3: «Ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse».

⁴³ *Dig.* 1.1.3, glossa *ad vv.* «Ut vim».

⁴⁴ *Dig.* 47.10.13.1. In questo frammento di Ulpiano, si legge che «Is, qui iure publico utitur, non videtur iniuriae faciendae causa hoc facere: iuris enim executio non habet iniuriam».

⁴⁵ *Dig.* 6.1.68. Ivi si stabilisce che se qualcuno viene condannato a restituire una cosa e non adempie, può esserne spossessato *manu militari*.

⁴⁶ *Dig.* 9.2.4.

⁴⁷ *Dig.* 47.10.13.1.

⁴⁸ *Dig.* 2.4.2. Nella glossa accursiana «imperium» si legge che soltanto i magistrati minori possano essere citati in giudizio durante il loro ufficio, non quelli dotati di *imperium*.

⁴⁹ *Dig.* 47.10.32. Nel passo ulpiano si ribadisce che un alto magistrato che commetta *iniuriam* contro qualcuno, possa essere convenuto in giudizio soltanto dopo la fine del mandato, al contrario di un *magistratus minor* (cioè *sine imperio aut sine potestate*).

Sed vim⁵¹. Item et brutis hoc permittitur, ut infra si quadr. pau. se. di. l. i. §. Cum arietes⁵², non tamen dicuntur iniuriam facere vel pati, ut infra si quadru. pau. se. di. l. i. in prin.⁵³

Dalla disamina dei testi legislativi e della *Magna Glossa*, esce con tutta evidenza rafforzata l'opportunità di continuare il lavoro di ricerca sul tema, allargando il campo di indagine al pensiero complessivo dei giuristi medievali, glossatori e commentatori, che contribuirono a costruire l'edificio dogmatico e normativo delle forme e dei limiti del diritto di resistenza.

Allo stato, risulta comunque confermato che nel sistema dello *ius commune* il diritto di resistenza avesse assunto non soltanto dignità concettuale ma anche concretezza di principio e regolamentare – ancorato com'era alle fondamenta della compilazione giustiniana – a tal punto da uscire dalla specificità casistica in questa delineata per assurgere a generale e riconosciuta posizione giuridica soggettiva. Una più che apprezzabile garanzia apprestata dall'ordinamento? O piuttosto una sorta di tentativo di riequilibrio, almeno sulla carta, del piano inclinato sul quale si muovevano sudditi “indifesi”, da una parte, e pre-potenti di turno dall'altra? Certamente, di fondo, vi era la consapevolezza delle fragilità e delle imperfezioni di un sistema istituzionale diffuso nel quale sopraffazioni e prevaricazioni di ogni tipo da parte dei poteri pubblici sfuggivano ai meccanismi di controllo e di garanzia amministrativa e giudiziaria. In ogni caso, un messaggio chiaro, un avvertimento non insignificante e ‘dall'alto’, contro l'arbitrio dei pochi nonché uno spiraglio, magari di sapore propagandistico e demagogico, di maggior (auto)tutela per i diritti dei molti.

⁵⁰ Dig. 5.1.48. Anche in questo frammento è previsto che i magistrati muniti di *imperium* non possano essere citati in giudizio durante il loro mandato e nella glossa «magistratus» si affronta ancora una volta il medesimo tema.

⁵¹ Dig. 4.2.3.1. Ivi si legge che la forza ed il *metus* utilizzati in modo legittimo da un magistrato non siano ovviamente tutelati dall'editto ‘*quod metus causa gestum erit*’, che nega l'azione a chi pretenda l'esecuzione forzata di ciò che ha ottenuto con violenza o minaccia. Tuttavia, se il magistrato abbia commesso violenza o minaccia in modo illecito, e cioè non per ragioni e finalità del proprio ufficio (ad esempio per estorcere denaro a qualcuno minacciandolo di morte o di lesioni), allora l'editto troverà applicazione ma il magistrato potrà essere esse-
re convenuto soltanto a fine mandato.

⁵² Dig. 9.1.1.11.

⁵³ Dig. 9.1.1.pr.